

TI_GERICHTE 11.1998.142 vom 17. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.142

FR: TI_GERICHTE 11.1998.142 du 17 mars 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.142 del 17 marzo 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

L'appellante rimprovera ancora al marito di esserle stato infedele e di avere avuto relazioni con altre donne, di cui una nel 1984, pochi anni dopo il matrimonio. A suo parere, il primo giudice avrebbe sottovalutato tali circostanze, nonostante i fondati sospetti sulla dubbia moralità dell'appellato. Questi, per quanto riguarda la pretesa relazione con _____ o con altre donne, ha sempre negato tutto. Dall'istruttoria è emerso che _____ e l'attore si sono conosciuti nel 1982/83, quando frequentavano lo stesso giro di amicizie con punto di incontro un bar di _____. In quelle occasioni la ragazza, che all'epoca aveva appena concluso le magistrali ed era alla ricerca di un lavoro nel settore televisivo e cinematografico, si rivolse all'appellato per sondare l'eventuale possibilità di collaborare con la _____. L'attore le consigliò un soggiorno linguistico all'estero, cosicché costei trascorse due anni e mezzo a Londra (deposizione _____, verbale del 7 settembre 1997). Da lì, in risposta a una cartolina dell'appellato, essa scrisse una lettera (doc. 14) dal cui contenuto l'appellante desume l'esistenza di una relazione sentimentale di lunga durata e ricca di incontri. Se non che, tale scritto non offre indizi sufficienti per condividere l'illazione della moglie. Anche la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (inc. _____, doc. _____), adita dall'appellante per statuire sul decreto di non luogo a procedere emesso dal Procuratore pubblico nei confronti di _____ per il reato di falsa testimonianza, ha escluso una natura sentimentale dello scambio epistolare. A ciò si aggiunge che l'episodio risale in ogni modo al 1984 e che il marito nemmeno risulta avere soggiornato nel Regno Unito o nelle località rievocate dalla giovane ("Londra - _____ - Roma - Milano e via dicendo": doc. 14). Quest'ultima, per di più, ha affermato di avere rivisto l'attore solo nel 1995, quando si rivolse alla _____ in cerca di lavoro (deposizione _____). Non si può pertanto seriamente ritenere che tali contatti, invero sporadici, abbiano minato l'unione coniugale. Né l'affermazione del marito, secondo cui per il suo lavoro egli ha incontrato decine di casi come quelli di _____ (interrogatorio formale del 13 marzo 1997, domanda 5, pag. 2), può essere in buona fede interpretata come un'ammissione di colpa, contrariamente a quanto ritiene l'appellante. Non vi è per altro traccia agli atti che il marito abbia intrattenuto relazioni sentimentali con altre donne. Le generiche informazioni sulla moralità del marito, raccolte nei bar da lui frequentati da un investigatore privato assoldato dalla moglie, secondo cui "gli piacevano un po' le donne" (deposizione _____, verbale del 15 aprile 1997) non possono essere considerate alla

stregua di prove, essendo semplici chiacchiere da caffè, inidonee a dimostrare un comportamento anticoniugale. Infine la circostanza che l'attore abbia iniziato una relazione con _____ nella primavera del 1996 è priva di rilievo ai fini del giudizio, poiché a quel momento i coniugi erano separati di fatto e il matrimonio era ormai naufragato. Anche al proposito non soccorrono quindi gli estremi per ravvisare una qualsiasi colpa del marito nella disunione coniugale.

E. 6

L'appellante pretende infine di essere stata oggetto di maltrattamenti e violenze da parte del marito, tanto da decidere verso la fine di ottobre 1994, anche su consiglio del suo patrocinatore, di abbandonare l'abitazione coniugale. L'affermazione non è sorretta però da alcuna prova, come ammette la stessa appellante nell'appello (pag. 14 a metà). Il suo precedente legale ha riferito che non escludeva di aver consigliato alla cliente di lasciare l'abitazione coniugale durante le vacanze del novembre 1994, ma non ha menzionato per quale motivo avrebbe dato tale suggerimento né ha accennato a maltrattamenti da parte del marito (verbale del 5 febbraio 1996, inc. _____). Il dott. _____ ha invero dichiarato che il 10 giugno 1995 la moglie si è presentata nel suo studio asserendo di essere stata percossa dal marito (verbale del 5 febbraio 1996, inc. _____). Il marito contesta di aver mai usato violenza alla moglie (osservazioni del 26 ottobre 1998, pag. 9). Per quanto riguarda il rapporto del Pronto soccorso dell'Ospedale _____ prodotto dall'appellante, l'episodio è ad ogni modo accaduto nel giugno 1995, più di sette mesi dopo la separazione di fatto dei coniugi, quando la moglie aveva già manifestato l'intenzione di divorziare. Non si può quindi ritenere, quand'anche si potesse imputare l'episodio al marito, che quest'ultimo abbia commesso una colpa causale nella disunione, all'epoca già consumata. Se ne conclude che a ragione il Pretore non ha ravvisato responsabilità preponderanti del marito e ha pronunciato il divorzio in accoglimento dell'azione principale, respingendo la domanda riconvenzionale della moglie. L'appello è quindi infondato su questo punto.

E. 7

Il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie la moglie non può essere considerata coniuge innocente e che essa è, anzi, colpevole in modo preponderante per la relazione allacciata con _____ dall'estate 1994, onde la perdita di ogni diritto al mantenimento. L'appellante nega ogni responsabilità nella disunione e rivendica un contributo alimentare di fr. 3'815.- mensili indicizzati sulla base dell'art. 151 cpv. 1 CC, subordinatamente a titolo di rendita di indigenza, ribadendo che il dissidio è imputabile al comportamento anticoniugale del marito e che la sua "relazione" dell'estate 1994 ne è la conseguenza e non la causa.

E. 8

L'art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. Non ricorrendo i presupposti dell'art. 151 CC, l'art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. L'innocenza del coniuge creditore è dunque un requisito indispensabile per l'ottenimento di un contributo alimentare, sia in base all'art. 151 cpv. 1 CC sia in base all'art. 152 CC. Il Tribunale

federale ha nondimeno mitigato la nozione di innocenza, precisando che sotto il profilo dell'art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma di causalità secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, anche se comporta in linea di principio una riduzione dell'indennità (Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 e 6 ad art. 151 CC con riferimenti). Ai fini dell'art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché sia solo di lieve causalità per la disunione (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/ Geiser , op. cit., n. 3 ad art. 152 CC).

E. 9

Come si è visto (consid. 4, 5 e 6), al marito non si può imputare colpa nella disunione, di modo che un contributo alimentare sulla base dell'art. 151 cpv. 1 CC non entra in linea di conto. Resta da esaminare se l'appellante possa pretendere una rendita di indigenza ai sensi dell'art. 152 CC, in quanto coniuge innocente. La convenuta ha sempre contestato una sua relazione extraconiugale con _____, sostenendo che non esisteva legame sentimentale e che non vi era mai stato alcun rapporto sessuale completo (conclusioni del 30 aprile 1998, act. XXIII, pag. 11). In questa sede essa non sembra più contestare la relazione, ma sostiene che a quel momento il matrimonio era già fallito da tempo per colpa del marito. Si tratta quindi di stabilire se l'amicizia con il terzo sia iniziata prima o dopo l'insorgere della turbativa coniugale. a) L'appellante ha conosciuto _____, _____, nella primavera del 1994, quando si è rivolta a lui su consiglio della sua parrucchiera per trattare i forti disturbi provocati da un'artrosi cervicale degenerante, resistente alle cure tradizionali (interrogatorio formale, verbale del 15 aprile 1997, domanda 11, pag. 3). Il marito ha notato dopo l'estate 1994 un cambiamento nel comportamento della moglie, fredda, aggressiva e polemica nei suoi confronti e che la sera, senza dare spiegazioni, si assentava per ore, contrariamente alle sue abitudini precedenti. L'attore ha appurato che la moglie telefonava da una cabina telefonica di _____ al terapeuta (verbale di interrogatorio del 2 febbraio 1995, rapporto preliminare di Polizia giudiziaria, inc. DAP 1617/1997/PE richiamato). Contrariamente a quanto riferito al Pretore nel corso della sua audizione testimoniale del 13 marzo 1997 (verbale, pag. 6), il terapeuta ha ammesso nel corso di un interrogatorio penale svoltosi il 23 giugno 1997 di aver avuto con l'appellante "momenti di intimità nei quali vi sono stati dei toccamenti reciproci" tra l'autunno 1994 e il gennaio 1995 (verbale di interrogatorio, inc. 1760/97, doc. 31). Egli ha precisato altresì di non avere mai avuto con l'appellante rapporti completi per una sua disfunzione sessuale e che la relazione si era limitata a lunghe telefonate quotidiane (sette-otto volte il giorno), a effusioni e toccamenti intimi, in automobile e in casa di lei. Le contraddizioni tra le due deposizioni hanno portato alla condanna dell'interessato per falsa testimonianza (decreto 10 settembre 1997, inc. _____/_____, doc. 34). La convenuta, dal canto suo, ha negato di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con il terapeuta (interrogatorio formale del 15 aprile 1997, domanda 12 pag. 4). È ben vero che in concreto non risultano esservi stati rapporti completi tra l'appellante e il terapeuta a causa di una disfunzione medica di quest'ultimo (doc. 25). Ciò non toglie che tra di loro è sorta un'intensa relazione sentimentale e che essi hanno avuto altri tipi di contatti, non solo dopo la separazione dei coniugi nel novembre 1994, come persiste ad affermare l'appellante, ma anche nel settembre e nell'ottobre 1994 (verbale di interrogatorio penale del 23 giugno 1997, pag. 2). Non si può quindi seriamente negare che la convenuta ha violato i doveri del matrimonio (Deschenaux/Tercier/ Werro , op. cit., n.

609 pag. 122). Essa asserisce tuttavia che il dissidio coniugale risalirebbe all'inizio del 1990 e che già nel corso dell'ultimo anno di convivenza il matrimonio poteva definirsi fallito. b) In concreto non risulta con chiarezza a quando risale la disunione. L'appellante la situa all'inizio del 1990, quando il marito avrebbe cominciato a trascurare la famiglia per il lavoro. L'attore sostiene invece che ciò si sarebbe verificato nell'ottobre 1994, al momento in cui egli è venuto a conoscenza della relazione della moglie con il noto terapeuta (verbale di interrogatorio del 2 febbraio 1995, rapporto preliminare di Polizia giudiziaria, inc. _____/_____/_____ richiamato). Dall'istruttoria è emerso che i rapporti tra i coniugi non apparivano turbati a un osservatore esterno. _____, cosciente di entrambi i coniugi, ha riferito che li aveva sempre visti come una coppia normale, in sintonia, e che era stato sorpreso dalla notizia della loro separazione (verbale del 13 marzo 1997). _____, pure cosciente di entrambi, riteneva addirittura che la loro coppia fosse l'unica unione che funzionasse nella cerchia dei suoi amici (verbale del 13 marzo 1997, pag. 3). Il matrimonio non ha apparentemente incontrato difficoltà sino alla fine del 1993. I figli hanno riferito solo che l'ultimo anno di convivenza i genitori litigavano quasi quotidianamente e che la situazione era difficilmente supportabile (deposizione _____ e _____). Nondimeno, fintanto che il marito non ha appreso del legame adulterino della moglie, durante gli incontri organizzati tra le parti con i rispettivi patrocinatori – i primi risalgono alla metà di ottobre – egli non aveva neppure preso in considerazione l'eventualità di separarsi, né tanto meno di divorziare (doc. D, doc. I). Al contrario, per salvare il matrimonio egli aveva proposto alla moglie di vivere un periodo da sola, in assoluta tranquillità, al fine di decidere con maggior lucidità sul futuro. Dopo la scoperta dell'ottobre 1994 la situazione è però precipitata, anche se la moglie ha sempre negato l'esistenza della relazione con il terapeuta, pur di fronte ai sospetti manifestati dal marito al rientro dalle vacanze (verbale di interrogatorio del 2 febbraio 1995, rapporto preliminare di Polizia giudiziaria, inc. _____/_____/_____ richiamato). c) Le versioni fornite dai coniugi sono discordanti e l'istruttoria non permette di confermare la tesi dell'appellante. La moglie era senza dubbio insoddisfatta del matrimonio e nel 1993/94 ha attraversato una profonda crisi personale (deposizione _____ del 10 marzo 1997, pag. 2, _____). Nulla consente però di ritenere che il matrimonio, pur turbato nell'ultimo anno di convivenza, fosse ormai senza speranze, tanto più che il marito fino al novembre 1994 si opponeva al divorzio e dichiarava di voler salvare l'unione. Prima di lasciare l'abitazione coniugale all'inizio del novembre 1994, la moglie avrebbe dovuto quindi fare il possibile per non far precipitare la situazione, spiegando concretamente al marito quali erano le sue esigenze e che cosa si aspettava concretamente da lui per l'avvenire. Non sapendolo fare, essa avrebbe potuto anche rivolgersi a un consultorio matrimoniale e compiere quanto meno uno sforzo per salvare l'unione confrontando il marito, che dichiarava la sua buona volontà, con l'ausilio di terzi qualificati. Tutto quanto ha saputo fare è stato invece di mantenere la relazione sentimentale con il terzo e di lasciare la casa, ponendo fine così in modo unilaterale al matrimonio. A prescindere dal tenore dei rimproveri rivolti dal Pretore alla moglie, fors'anche soverchi, non si può negare che in siffatte circostanze è stata proprio quest'ultima, con il suo comportamento dopo l'estate 1994, a recare un colpo fatale al matrimonio. Essa porta quindi, per quanto emerge dagli atti, una colpa causale nella disunione e a ragione il Pretore le ha negato il diritto a contributi alimentari. Ciò posto, l'appello si rivela infondato anche su questo punto.

E. 10

L'appellante rivendica infine il versamento di fr. 262'435.80, pari ai due terzi del capitale d'uscita accumulato dal marito durante il matrimonio presso la sua cassa pensione. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LFLP (RS 831.42), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, in caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione d'uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinata a garantire la previdenza. Con tale norma, applicabile a tutti i divorzi pronunciati dopo il 1° gennaio 1995 (Häberli , Freizügigkeitsgesetz: die Folgen für das Scheidungsverfahren, in: Plädoyer 5/94 pag. 36), non si è inteso tuttavia creare nuovi diritti (FF 1992 III 539 nel mezzo) né individuare nuovi beni da liquidare nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale (DTF 123 III 289). L'indennizzo postulato al momento del divorzio da un coniuge nei confronti dell'altro in seguito alla perdita di aspettative pensionistiche rientra nel quadro degli art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 56 consid. bb, 121 III 299 consid. 4b; 116 II 101). Il giudice decide solo se quest'ultima prestazione vada erogata sotto forma di rendita o per trasferimento a un istituto di previdenza di una parte della prestazione d'uscita acquisita dall'altro coniuge durante il matrimonio (DTF 121 III 300 consid. 4b in fondo). Resta il fatto che, per ottenere il trasferimento di una parte del capitale di uscita ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LFLP, il coniuge beneficiario deve avere diritto a prestazioni fondate sull'art. 151 cpv. 1 o 152 CC (DTF 124 III 52). Nella fattispecie si è visto che l'interessata non può valersi legittimamente né dell'una né dell'altra norma, già per il fatto che essa non è coniuge innocente. Essa non può quindi invocare nemmeno l'art. 22 cpv. 1 LFLP. Anche su quest'ultimo punto l'appello manca perciò di consistenza.

E. 11

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre all'appellato un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____